



COMUNE DI CEFALÙ

PROVINCIA DI PALERMO



P.I.: 00110740826 Internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it> C.so Ruggero 139/B - 90015

ORIGINALE ORDINANZA DEL SINDACO

N. 68 DEL 12-08-2020

Ufficio: SINDACO

Oggetto: Interdizione accesso alle spiagge libere insistenti nei litorali ricadenti nell'ambito del territorio del Comune di Cefalù dalle ore 19.00 del 14 agosto 2020 alle ore 07,00 del 15 agosto 2020 e dalle ore 19.00 del 15 agosto 2020 alle ore 7.00 del 16 agosto 2020, in osservanza alle misure per il contrasto della diffusione del COVID- 19 e in applicazione dell'art. 1, comma 9 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modifiche con legge n. 74 del 14 luglio 2020.

L'anno duemilaventi addì dodici del mese di agosto, il Sindaco LAPUNZINA ROSARIO

Visto l'articolo 32 della Costituzione che tutela la salute come diritto fondamentale del cittadino;

Letta la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con al quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83 rubricato "Misure urgenti connesse con la dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato in G.U. serie generale n. 190 del 30.07.2020 con il quale viene prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 15 ottobre 2020;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto l'art. 1, comma 9 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modifiche con legge n. 74 del 14 luglio 2020, il quale prevede che: *" Il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro"*;

Atteso che nelle notti tra il 14 e il 15 agosto e il 15 e 16 agosto solitamente i litorali del territorio di Cefalù sono meta di numerosi soggetti, giovani e meno giovani, che festeggiano il " Ferragosto" anche dando luogo ad assembramenti sulle spiagge, con particolare riferimento al litorale antistante al Lungomare " Giuseppe Giardina" di Cefalù e piazza Marina, nonché ai litorali antistanti le contrade di: "Mazzaferro", "Settefrati", "Capo", "Aranciotto", "Cocuzzola", "Kalura", Sant'Ambrogio, siti nel territorio di questo Comune;

Considerato: che l'incremento di casi di contagio registratisi negli ultimi giorni in Sicilia, nonché gli episodi di affollamento e di atti di vandalismo conseguenti all'uso di alcool, specie nelle ore notturne, destano forte preoccupazione, tanto da far concludere che nelle notti tra il 14 e il 15 agosto, nonché tra il 15 e il 16 agosto 2020 sia impossibile assicurare, nei tratti di spiaggia libera ricadenti presso i suddetti litorali, il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Valutato di dover evitare che la tradizione di effettuare feste, balli, bivacchi nella notte di Ferragosto possa comportare la ripresa dei contagi da Covid-19 e mettere in serio pericolo la salute pubblica;

Ritenuto dover provvedere in merito, emanando un apposito provvedimento ai sensi l'art. 1, comma 9 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modifiche con legge n. 74 del 14 luglio 2020

ORDINA:

1. Dalle ore 19:00 del 14 agosto 2020 alle ore 07:00 del 15 agosto 2020 e dalle ore 19:00 del 15 agosto 2020 alle ore 07:00 del 16 agosto 2020 è interdetto l'accesso e la permanenza nei tratti di spiaggia libera compresi nei seguenti tratti di litorale ricadenti nel territorio comunale del Comune di Cefalù:
 - a) litorale antistante il Lungomare "G. Giardina" e Piazza Marina;
 - b) litorale compreso nelle contrade: Ogliastrillo, Mazzaferro, Settefrati, Aranciotto, Capo, Cocuzzola;
 - c) litorale presso la frazione di Sant'Ambrogio.

2. Sugli arenili ricadenti nel territorio del Comune è vietato:
 - a. lo svolgimento di qualsivoglia manifestazione, sia pubblica che privata, (anche se organizzate dagli esercenti attività di ristorazione, bar, pizzerie lidi e altre esercizi commerciali; a titolo esemplificativo dj, trattenimenti danzanti, musica live);
 - b. l'accampamento e il bivacco;
 - c. l'uso di gazebo, tende e simili;

 - d. l'accensione di falò e fuochi di ogni genere, anche contenuti.

3. E' consentito l'accesso al personale comunale addetto alla pulizia delle spiagge, nonché agli incaricati dell'attuazione della presente Ordinanza.

4. L'accesso ai tratti di litorale elencati al punto 1, con le eccezioni di cui al punto 3 sarà interdetto attraverso il posizionamento di transenne, o altri accorgimenti utili allo scopo, nei varchi di accesso a mare. Detti varchi dovranno essere costantemente presidiati.

DISPONE

- la massima diffusione della Presente Ordinanza nonché la trasmissione al Prefetto di Palermo, Al Commissariato di P.S. di Cefalù, al comando Compagnia CC. Di Cefalù, al Comando di Stazione CC. Di Cefalù, Al Comando della Tenenza della GdF di Cefalù, al

Delegato di Spiaggia di Cefalù della C.P. di Termini Imerese, Al Comando della P.M. di Cefalù per l'osservanza della stessa;

- l'affissione della presente Ordinanza in spazi adiacenti ai varchi di ingresso alle spiagge dei litorali elencati al punto 1 della presente Ordinanza.

INFORMA

- Che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile;
- Che l'inottemperanza al presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
- Che contro la presente Ordinanza è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo on line del Comune di Cefalù;
- Che in via alternativa possibile proporre Ricorso Straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo on line del Comune di Cefalù;

Tutte le Forze di Polizia sono incaricate della verifica dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL Sindaco
ROSARIO LAPUNZINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune dal
al
E per quindici giorni consecutivi.
Lì

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO
DOTT.SSA SERGI MARIA ROSARIA